

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CONTENUTO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 65/1997 del 20 giugno 1997, la direzione generale della motorizzazione civile del ministero dei trasporti e della navigazione ha stabilito l'impossibilità per gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero di ottenere il rilascio della patente ovvero l'immatricolazione di veicoli;

ciò sarebbe avvenuto sulla scorta di un parere reso dalla direzione generale dell'amministrazione civile dell'interno in forza del quale l'iscrizione all'anagrafe in questione presupporrebbe la residenza in una circoscrizione consolare all'estero;

tale circolare pare contrastare con i comportamenti da sempre tenuti dagli uffici della motorizzazione civile che hanno ritenuto sufficiente tale iscrizione per gli adempimenti concernenti il rilascio della patente di guida e dell'immatricolazione dei veicoli;

l'iniziativa si appalesa ingiusta ed ingiustificata anche perché intervenuta repentinamente senza alcuna preventiva informazione che consentisse agli interessati di avere un congruo termine a disposizione per poter assumere le ovvie determinazioni e senza che venisse valutata l'opportunità di far decorrere la nuova interpretazione da una data successiva, favorendo così gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero coinvolti dalla portata della nuova circolare —:

se non ritengano opportuna la revoca della circolare ristabilendo così coerenza di comportamenti nei confronti di tutti gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;

in via transitoria, se non ritengano opportuno, in subordine, consentire co-

munque il rilascio delle autorizzazioni richieste dagli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in via transitoria sino all'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sulla materia che chiariscano definitivamente la questione;

quali iniziative intendano adottare per porre rimedio alla situazione determinatasi. (5-03151)

CONTENUTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno n.145 del 4 marzo 1987 è stato, tra l'altro, disciplinato l'armamento per gli appartenenti alla polizia municipale;

sul presupposto che l'articolo 4 del decreto richiamato consentisse solamente la dotazione di armi comuni da sparo e di sciabole per esigenze di rappresentanza, diverse prefetture hanno provveduto ad ottenere, dai competenti comandi di polizia municipale, assicurazioni circa l'eliminazione di eventuali « sfollagente » in uso;

in alcune regioni risulterebbe consentito l'uso di « mazzette di segnalazione », cioè di oggetti perfettamente simili ad uno sfollagente, ma distinti per la presenza di un catarifrangente;

la vicenda sembra all'interrogante avere del paradossale, dal momento che gli organi periferici dell'amministrazione dell'interno avevano sicuramente questioni più importanti di cui occuparsi —:

Se non ritenga opportuno rivedere il decreto che disciplina l'armamento della polizia municipale, al fine di consentire ad essa la dotazione di armi anche diverse da quelle da fuoco e al fine di permetterne un uso graduato a seconda delle esigenze che si manifestano;

se non ritenga opportuno demandare alla competenza dei comandi provinciali di polizia municipale l'indicazione dell'armamento e la relativa disciplina, anche allo scopo di evitare il ricorso a stratagemmi, come quelli verificatisi in alcune zone del

nostro Paese, ove si è consentito l'uso delle « mazzette di segnalazione » per dotare la polizia municipale di presidi che vengono inspiegabilmente negati da provvedimenti ministeriali di dubbia efficacia. (5-03152)

CONTENUTO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

con circolare della motorizzazione civile sono state disciplinate le modalità di accesso al sistema informatico dell'anagrafe dei veicoli e degli abilitati alla guida;

mentre l'accesso degli organi di polizia centrali è assicurato da apposite convenzioni, quello per la polizia municipale non è subordinato alla sola stipula di apposita convenzione, ma anche alla corresponsione della tariffa prevista dalle disposizioni vigenti;

ciò comporta il pagamento di oneri per ogni interrogazione effettuata dagli uffici di polizia municipale —:

se non ritenga paradossale pretendere la corresponsione della tariffa anche nel caso di accesso da parte della polizia municipale per compiti di istituto;

se non ritenga opportuno adottare idonea iniziativa al fine di consentire l'accesso gratuito anche ai corpi di polizia municipale;

se non ritenga, in subordine, di rivedere subito la tariffa per gli uffici di polizia municipale, limitandola ad un corrispettivo simbolico. (5-03153)

CONTENUTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

recenti provvedimenti hanno aggiornato l'importo dei canoni di concessione dei ponti radio;

tale aggiornamento comporta oneri consistenti e gravosi agli uffici di polizia municipale e, per essi, alle amministrazioni locali;

l'utilizzo dei ponti radio è fondamentale per l'espletamento dei compiti di istituto del corpo di polizia e il costo crescente di oneri, quali quello in questione, potrebbe comportare riflessi negativi sull'organizzazione del servizio da parte delle amministrazioni di minori dimensioni, nelle quali la presenza del corpo municipale è di estrema importanza —:

quali iniziative intenda adottare per ridurre il canone di concessione sui ponti radio utilizzati dai corpi di polizia municipale;

se non ritenga opportuno, in subordine, ridurre detto canone per i corpi di polizia dipendenti da amministrazioni comunali di minori dimensioni. (5-03154)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 23 ottobre 1997 presso il dipartimento dello spettacolo del consiglio dei ministri, la commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico ha riconosciuto finanziabili per la categoria « film di interesse culturale nazionale » i film: « Gli ultimi della classe » di registi vari, « Besame mucho » di Maurizio Ponzi e « Il viaggio di Lori » di Giulio Cingoli;

il nome di Giulio Cingoli non è reperibile sotto nessuna categoria nell'annuario del cinema italiano, né in altre pubblicazioni o archivi cinematografici nazionali e internazionali;

la legge subordina la concessione di finanziamenti pubblici al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica, nonché di sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari —:

quali siano i « vari registi » de « Gli ultimi della classe »;

chi sia il signor Giulio Cingoli;

quali siano le somme assegnate a ciascuna delle opere menzionate;

quale sia stata, nel dettaglio, la documentazione presentata dai suddetti registi per l'ottenimento dell'erogazione finanziaria ed in base a quali criteri le opere filmiche sono state ritenute meritevoli della sovvenzione pubblica;

quale sia stata l'attività di produzione cinematografica svolta nel passato dai sopra elencati registi, se ed in quale misura questi ultimi abbiano usufruito di precedenti finanziamenti del fondo unico dello spettacolo e quali siano stati gli incassi complessivamente conseguiti. (5-01355)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientale.* — Per sapere — premesso che:

una nota di agenzia Ansa del 29 ottobre 1997 riporta che, secondo il dipartimento dello spettacolo, i film « Bajo Bandera » di Juan José Jusid e « Dolce far niente » di Nae Caranfil sono stati riconosciuti finanziabili rispettivamente con 1165 e 682 milioni per la categoria di film di « interesse culturale nazionale », in quanto coproduzioni previste dagli accordi tra Italia e Argentina del 1987 e tra Italia e Romania del 1967; in particolare, l'erogazione per « Bajo Bandera » coprirebbe il 30 per cento della spesa complessiva, che dunque ammonterebbe a circa quattro miliardi;

da autorevoli archivi internazionali il regista Juan José Jusid risulta inattivo dal 1987 —:

quale sia il testo degli accordi presi in proposito dall'Italia con Argentina e Romania;

se ritenga comunque opportuno che venga sostenuta con il denaro del contribuente italiano l'opera di un regista straniero, che non ha mai girato un film in italiano o con attori italiani, inattivo da dieci anni e per un importo totale di spesa pari ai costi del film che ha incassato di più in Italia in questa stagione e pari anche ai costi del film italiano più venduto all'estero in questa stagione. (5-03156)

CAVERI. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la cooperazione transfrontaliera in Europa, sempre più evocata come uno dei cardini del processo di integrazione europea, ha come basilare punto di partenza la Convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, adottata a Madrid il 21 maggio 1980, in seno al Consiglio d'Europa; l'Italia ratificò questa Convenzione con la legge 19 novembre 1984, n. 948, cui seguirono, negli anni successivi, gli accordi specifici con i paesi confinanti;

è del tutto evidente come, dall'epoca in cui venne definita la Convenzione, vi siano state profonde modificazioni culturali e politiche e ci sia stata una crescente valorizzazione, ad esempio attraverso l'affermazione del principio di sussidiarietà, del sistema delle autonomie locali e, per contro, siano venute meno certe visioni di forte controllo e di tutela degli Stati sulle entità territoriali, di cui la Convenzione risente;

risulta all'interrogante che si sia avviata una rinegoziazione per un aggiornamento della Convenzione di Madrid —:

quali notizie vi siano in merito, quali siano i tempi previsti, quali gli argomenti di discussione, quale l'atteggiamento del Governo italiano sulla materia e se siano previsti momenti di confronto preventivo con il sistema delle autonomie locali.

(5-03157)

PISAPIA e DILIBERTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 14 maggio 1995 venne sequestrata in località Abbasanta la signora Vanna Licheri;

immediatamente dopo il sequestro, il capitano dei carabinieri Valentino Marceddu, comandante della Compagnia di Alghero, attivò — secondo quanto emerso

in sede di indagini — un canale investigativo confidenziale per addivenire all'individuazione dei sequestratori;

le indagini sul sequestro sono state condotte dal dottor Mario Marchetti della direzione distrettuale antimafia di Cagliari;

nel febbraio 1996 è stato arrestato, con l'accusa di concorso nel sequestro della signora Licheri, Giovanni Gaddone (condannato recentemente in primo grado alla pena di anni trenta di reclusione) —:

se risponda al vero che, grazie al canale attivato dal capitano Marceddu, venne raggiunto nel settembre 1995 un accordo per il pagamento del riscatto e, in caso affermativo, per quali motivi il dottor Marchetti omise di richiedere tempestivamente al giudice per la indagine preliminare l'autorizzazione al pagamento controllato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8; in caso affermativo quali provvedimenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare;

se risponda al vero che nell'ottobre 1995, pur in assenza del decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari al pagamento controllato, il dottor Marchetti diede di propria iniziativa istruzioni per il pagamento del riscatto ai familiari della signora Licheri e, in caso affermativo, quali provvedimenti il Ministro abbia adottato o intenda adottare, se risultino procedimenti penali a carico del dottor Marchetti per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale, in relazione al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8;

se risponda al vero che, per sostenere l'accusa in dibattimento nei confronti di Gaddone, il Dottor Marchetti sia stato sostituito da altro magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, il dottor Mauro Mura, e, in caso affermativo, per quali motivi sia stata disposta tale sostituzione. (5-03158)

CANGEMI, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS e SAIA. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno nell'Ateneo di Catania si sono svolti i test di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso in medicina e chirurgia e odontoiatria;

centinaia di studenti sono rimasti esclusi da questi corsi di laurea; la maggior parte di essi ha presentato al tribunale amministrativo regionale un ricorso, ritenendo che il numero chiuso limiti l'esercizio del diritto allo studio, contro i principi della Costituzione;

fino allo scorso anno era consentito agli studenti che avessero presentato ricorso, in attesa di sospensiva dal tribunale amministrativo regionale, di frequentare i « corsi liberi » dei corsi di laurea in medicina. Quest'anno tale possibilità è stata eliminata, per una decisione del consiglio di corso di laurea, che ha abolito i « corsi liberi »;

gli studenti ricorrenti, pur seguendo da qualche giorno le lezioni, appena iniziate, non si vedono riconosciuta la frequenza che è obbligatoria. Ciò comporta una gravissima penalizzazione per questi studenti che, al momento della sospensiva, potrebbero trovarsi ad aver superato il tetto di assenze previste;

la sospensione dei corsi liberi appare inoltre come una manovra per vanificare, in modo surrettizio, una eventuale sentenza del Tar « sfavorevole » al numero chiuso;

ciò è confermato dalla posizione del magnifico rettore dell'università di Catania che, alla richiesta di garantire agli studenti ricorrenti la frequenza delle lezioni del corso di laurea per il quale hanno chiesto l'ammissione — con la registrazione delle presenze — in attesa della sospensiva, ha risposto negativamente, dichiarando il pro-

prio appoggio alla decisione del consiglio del corso di laurea, motivata precisamente dall'intenzione di impedire agli studenti esclusi di « aggirare » il numero chiuso —:

se non ritenga grave questo comportamento, che ad avviso degli interroganti tende ad annullare di fatto il diritto dei giovani cittadini studenti di far valere le proprie ragioni di fronte ad un legittimo organo giurisdizionale;

se non intenda intervenire immediatamente al fine di risolvere questa inaccettabile situazione, garantendo agli studenti ricorrenti la possibilità di frequentare le lezioni. (5-03159)

BUTTI, LARUSSA, FOTI e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nella serata di domenica 1° giugno 1997 il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), in qualità di gestore del concorso pronostici Totogol, ha comunicato la seguente combinazione vincente per il concorso n. 42: « 1-7-9-13-16-20-23-29 »;

tale combinazione ha considerato la partita « Rieti-Pomezia », contraddistinta dal n. 22, come regolarmente conclusa. Invece tale incontro è da considerarsi « sospeso », dall'arbitro perché, con l'espulsione del quinto giocatore della squadra del Pomezia, tale compagine era rimasta con soli 6 giocatori in campo, quindi con un numero non sufficiente per proseguire l'incontro;

ai sensi del regolamento Totogol la partita sospesa prende il risultato dell'incontro contraddistinto dal n. 1 nella scheda — nella circostanza Bologna-Inter terminata col punteggio di 2 a 2 — per cui l'incontro Rieti-Pomezia avrebbe dovuto acquisire l'identico punteggio e perciò rientrare nella combinazione vincente del concorso n. 42 che sarebbe dovuto diventare la seguente: « 1-7-9-16-20-22-23-29 »;

Per tale motivo i titolari della schedina n. 2231 RA 40122 142 96/7 Totogol

36F9 0006, nella quale compare quest'ultima combinazione, hanno presentato reclamo al Coni, che lo ha rigettato, sostenendo che il referto dell'arbitro indicava la partita « regolarmente conclusa »;

poiché il regolamento del « Totogol » prevede che il risultato valido per stabilire l'esatta combinazione sia da considerarsi quello pubblicamente acquisito sul campo, i titolari della schedina hanno visionato la registrazione filmata dell'incontro, dalla quale emerge chiaramente che l'arbitro ha espulso per un fallo di gioco nel corso della partita il giocatore n. 6 del Pomezia. Dopo aver proceduto formalmente all'espulsione del giocatore (mostrando il cartellino rosso) ed aver annotato l'atto, senza far riprendere il gioco, il signor Marrazzo ha effettuato il triplice fischio di fine gara, tra le manifestazioni di giubilo dei giocatori e sostenitori del Rieti che hanno immediatamente compreso che l'espulsione del 5° atleta del Pomezia avrebbe comportato la sospensione dell'incontro;

l'espulsione del quinto giocatore è stata regolarmente annotata dall'arbitro sul « rapportino » di fine gara che è stato consegnato (in copia sottoscritta in calce) ai rappresentanti delle squadre;

in palese contraddizione con le immagini televisive, con i commenti del telecronista, con quanto riportato da vari organi di stampa sportiva, nella sentenza n. 274 emessa in data 6 giugno 1997, a firma del presidente della lega dilettanti, signor Elio Giulivi, pagina 4, punto E, il giocatore Bianchi del Pomezia è stato compreso tra i giocatori non espulsi e squalificato per un turno di gara con la seguente motivazione: « per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara ». È da osservare, ancora, che nella medesima sentenza i quattro giocatori del Pomezia precedentemente espulsi sono stati compresi nell'elenco dei giocatori « espulsi ». Pare quindi evidente agli interroganti che il referto dell'arbitro sia falso, non riportando quanto realmente accaduto sul terreno di gioco e quanto da lui stesso messo in atto con la collaborazione dei

« guardalinee » signori Longo e Minutoli. Ciò, ad avviso degli interroganti, potrebbe configurare a carico dell'arbitro - nonché del fiduciario del Coni presente all'incontro che ha avallato il referto arbitrale - i reati di « falso ideologico » e di « frode sportiva »;

il signor Marrazzo, inoltre, a brevissima distanza di tempo dall'arbitraggio della partita contestata è stato addirittura promosso « di ruolo »;

i titolari della schedina nr. 2231 RA 40122 142 96/7 Totogol 36F9 0006 hanno citato il Conti davanti al tribunale civile di Roma;

nonostante i reclami tempestivamente inoltrati, le interpellanze parlamentari ed il conseguente clamore - ampiamente riportato da vari organi di stampa - il Coni ha provveduto a liquidare i vincitori in possesso della prima combinazione data per vincente, omettendo di fatto ogni doverosa attività di controllo e di indagine, ritenendo, inoltre, di non dover investire del fatto la competente Commissione del Ministero delle finanze, né tanto meno la magistratura ordinaria;

In merito risulta agli interroganti che la procura della Repubblica presso il tribunale di Rieti abbia aperto una indagine per accertare le varie responsabilità ed il procedimento è attualmente affidato al sostituto procuratore dottor Fabio Picuti -:

se esistano e quali siano i criteri con i quali vengono selezionati i fiduciari presenti ai concorsi gestiti dal Coni;

quale sia il loro potere certificativo;

di che natura sia il contratto di assunzione;

a quanto ammonti il loro compenso;

dove risultino pubblicati i loro nominativi;

quali sanzioni siano previste in caso di comportamento fraudolento. (5-03160)

VOLONTÈ, SANZA, TASSONE e PANNETTA. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere:

ogni elemento di valutazione sulle cause della morte di undici persone nella camera iperbarica dell'istituto ortopedico Galeazzi di Milano. (5-03161)

CORDONI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

in base alla legge, 25 febbraio 1992 n. 210 i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati possono chiedere un indennizzo allo Stato;

nei mesi scorsi alcuni dei concittadini dell'interrogante sia direttamente che tramite la sede di Massa Carrara del tribunale per i diritti del malato, hanno chiesto all'interrogante informazioni circa lo stato delle richieste di indennizzo da loro avanzate nel 1995 ed al momento giacenti presso la commissione medico militare di Livorno;

al riguardo, infatti la legge n. 210 prevedeva che la relativa domanda di indennizzo, con allegata la necessaria documentazione, dovesse presentarsi al ministero della sanità, cui spettava anche l'onere di corrispondere l'indennizzo;

la stessa legge prevedeva, inoltre, che « il giudizio sanitario sul nesso causale tra la trasfusione, la vaccinazione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e i derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte, è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 »;

la legge 30 agosto 1996, n. 450 all'articolo 7, comma 4, ha modificato l'articolo 3 della legge n. 210 stabilendo che « i soggetti interessati... presentano domanda al ministero della sanità, tramite la Asl territorialmente competente... « e che poi sia

la Asl stessa a provvedere all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio... sulla base delle direttive del ministero della sanità »;

al comma 5 dello stesso della legge n. 450, si prevede inoltre che « le domande già presentate al ministero della sanità per quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora iniziata l'istruttoria sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome per l'ulteriore invio alla Asl territorialmente competente al fine degli adempimenti previsti dallo stesso comma 4 »;

sulla base di tale normativa, quindi, le pratiche di indennizzo istruite presso il ministero della sanità sono dovute tornare alle regioni, per poi essere trasmesse alle Asl di residenza del richiedente, le quali hanno dovuto verificare che le domande fossero opportunamente corredate dall'apposita documentazione;

successivamente, sulla base di una circolare ministeriale, l'iter procedurale è stato però ulteriormente variato: è stato infatti stabilito che le pratiche dovessero essere trasmesse dalle Asl alle commissioni medico militari competenti per il territorio istituite presso gli ospedali militari, cui spetta il compito di effettuare un ulteriore controllo formale e successivamente sottopongono l'utente a visita collegiale;

fatto questo, la commissione militare deve inviare alla Asl di residenza dell'utente la pratica con il verbale della visita collegiale, in cui si riconosce o meno il diritto all'indennizzo;

a questo punto le Asl di residenza dell'utente devono rinviare la pratica al Ministero, che procederà ai rimborsi;

per riassumere: in base alla normativa vigente le pratiche già inoltrate al Ministero della sanità non ancora istruite alla data di entrata in vigore della legge 30 agosto 1996, n. 450 sono tornate alle regioni e di qui alle Asl, che devono passarle alle commissioni medico militari che a loro

volta le ritrasmettono alle Asl, le quali, poi, le devono restituire nuovamente al ministero —:

se non pensi sia riscontrabile una farraginosità nel sistema di accertamento e di erogazione degli indennizzi, che comporta un danno incalcolabile per i soggetti che hanno inoltrato domanda di indennizzo;

se, data l'incidenza del fenomeno e la rilevanza sociale delle patologie indennizzabili, non reputi utile intervenire con urgenza per cercare di porre ordine al meccanismo complessivo, rendendolo più snello, rapido e, quindi, efficiente;

se non ritenga prioritario, a questo punto, accelerare le fasi dell'iter procedurale delle pratiche a suo tempo presentate.
(5-03162)

CORDONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

alla morte del marito, avvenuta poco meno di un anno fa per un infarto, una concittadina dell'interrogante, la signora Assunta Fabbriotti, intraprese l'iter burocratico per continuare a percepire il trattamento pensionistico Inps e la rendita Inail concessa per un incidente al coniuge durante l'attività lavorativa;

la legge n. 335 del 1995 di riforma del settore pensionistico prevede però in un caso del genere l'incumulabilità tra pensione e rendita. La signora Fabbriotti ha dovuto pertanto obbligatoriamente scegliere tra le due rendite, optando per quella Inail, benché nel complesso si trattasse di cifre che, anche se cumulate, raggiungevano un importo davvero basso;

non avendo la legge n. 335 valore retroattivo, altre vedove, che si trovano nell'identica situazione della signora Fabbriotti, ma che hanno perso il coniuge prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, continuano a cumulare i due assegni, senza dover scegliere tra pensione e rendita;

la norma in questione, inoltre, non viene applicata per le pensioni erogate da enti diversi dall'Inps;

la rendita Inail, inoltre, è il corrispettivo di un premio assicurativo pagato dal lavoratore e dal datore di lavoro per far fronte agli incidenti sul lavoro non ha nessun riferimento previdenziale;

il comitato provinciale di Massa Carrara dell'Inps ha recentemente approvato un documento in cui critica le « zone d'ombra » provocate dalla legge di riforma delle pensioni;

alcune sentenze emesse nella primavera 1997 dalle preture di Genova e Pisa hanno contestato alcuni aspetti dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 335, che regola proprio l'incumulabilità tra pensione e rendita Inail —:

se sia a conoscenza della vicenda che vede coinvolta, oltre alla signora Fabbri-cotti, molte altre vedove;

se non ritenga che si sia venuto a determinare un caso di disparità di trattamento a parità di condizioni dei cittadini;

se non ritenga opportuno attivare iniziative normative al fine di ripristinare la precedente disciplina;

se non reputi necessario predisporre quanto prima opportune iniziative affinché si proceda alla soluzione del problema.
(5-03163)

MUSSI, GUERRA, BATTAGLIA, BARTOLICH, BOLOGNESI, BUFFO, CACCAVARI, CAPITELLI, CHIAVACCI, CORSINI, ANDREA FUMAGALLI, GATTO, GIACCO, GIANNOTTI, JANNELLI, LUCIDI, LUMIA, PERUZZA, PEZZONI, RAFFALDINI, SALVATI, SIGNORINO, STELLUTI, TARGETTI e TRABATTONI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1997 si è verificato un tragico incidente presso la Clinica Ga-

leazzi di Milano che ha portato alla morte di dieci pazienti ed un operatore sanitario a causa dell'incendio in una camera iperbarica —:

le cause dell'incidente e se vi siano state responsabilità o omissioni e da parte di chi;

se sia stato nominato dal datore di lavoro il responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Clinica Galeazzi;

se il medesimo avesse qualifica adeguata e collaboratori idonei;

se dal medesimo fossero stati effettuati sopralluoghi ai locali, alla struttura e all'apparecchiatura e se gli stessi fossero conformi alla normativa vigente, se l'attrezzatura fosse stata collaudata e se fossero state impartite disposizioni o prescrizioni al riguardo da parte del servizio aziendale di prevenzione e protezione;

se il personale addetto alla camera iperbarica fosse idoneo e fosse stato informato dei rischi cui era esposto e delle corrette procedure di utilizzo nonché delle norme di sicurezza;

se i locali e le attrezzature fossero conformi alla normativa antincendio e se i vigili del fuoco abbiano effettuato i controlli di competenza e quali siano stati gli esiti;

se il servizio di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro dell'azienda Usl competente per territorio avesse effettuato sopralluoghi alla struttura e quali siano stati gli esiti;

se il servizio di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro dell'azienda Usl competente per territorio avesse sufficiente personale, attrezzature e finanziamenti tali da essere in grado di far fronte alle competenze di legge;

se la regione Lombardia avesse attivato e completato le procedure per l'accreditamento e se la struttura sanitaria risultasse accreditata.
(5-03164)

SANTANDREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

alle porte di Rimini, a 500 metri dalla zona mare, proprio a fianco della sede della fiera di Rimini e all'ingresso della nuova zona artigianale di Viserba Monte, su un'area dove esistono le sorgenti delle acque Sacramora, proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento e lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali di autodemolizione;

con una serie di delibere il comitato circondariale del circondario di Rimini, la giunta della provincia di Rimini e il consiglio comunale di Rimini hanno approvato il progetto dell'impianto, superando gli ostacoli sorti, autorizzando anche la proroga del termine iniziale per la sua realizzazione e modificando gli elaborati del piano regolare generale per adeguarli alla localizzazione dell'impianto medesimo;

contro la decisione che permette la localizzazione dell'attività di autodemolizione in una zona industriale di pregio, ove si prevede l'insediamento di 120 imprese, di cui 80 già insediate, si sono opposti i residenti nella zona e gli artigiani, che hanno protestato vivamente, effettuando anche una raccolta di firme, mettendo in evidenza le loro ragioni circa l'incompatibilità dell'impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali con l'intera zona artigianale, che ha invece bisogno di interventi di qualificazione del territorio confacenti alla sua valorizzazione;

il Tar dell'Emilia-Romagna, non ancora pronunciatisi nel merito dei ricorsi avanzati dalle associazioni artigiane di Rimini e dalle società interessate, ha respinto comunque l'istanza di sospensione dei lavori, giudicando questi ultimi in avanzata fase di esecuzione e rendendo non attuale l'interesse al ricorso degli artigiani, probabilmente in quanto la destinazione del piano regolare generale a zona artigianale è subordinata alla definitiva approvazione dello stesso piano regolare generale;

la prevista localizzazione degli impianti di autodemolizione nell'area delle sorgenti delle acque minerali di Sacramora può provocare rischi di inquinamento delle falde acquifere per immissione di oli, carburanti, metalli, causati anche per eventi accidentali e imprevedibili il cui controllo non potrebbe essere garantito dall'Arpa;

sono state riscontrate irregolarità nella esecuzione delle opere, in quanto le concessioni alle aziende di demolizione, per trasferire le loro attività nella suddetta zona artigianale, sono state rilasciate il 22 agosto 1995 e tali aziende hanno dato l'inizio dei lavori soltanto alla fine del 1996, essendo ampiamente scaduto il termine di 12 mesi previsto per l'inizio dei lavori medesimi —:

se non intenda assumere le opportune iniziative di propria competenza perché siano appurate eventuali irregolarità dei procedimenti amministrativi che hanno permesso il rilascio delle autorizzazioni per la localizzazione e la realizzazione degli impianti di demolizione;

se non ritengano opportuno verificare quali possano essere i validi motivi che hanno guidato le scelte delle autorità locali per la localizzazione degli impianti e se tali scelte siano state effettuate perseguendo gli obiettivi del pubblico interesse;

se intendano adoperarsi, secondo le proprie competenze, al fine di raggiungere un accordo tra le autorità locali e le imprese interessate per individuare una collocazione più appropriata nel territorio provinciale delle attività di autodemolizione che non creino pericolo alla salute pubblica e non compromettano l'immagine turistica della città di Rimini e lo sviluppo della zona artigianale di Viserba Monte.
(5-03165)

BOLOGNESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in data 31 ottobre 1997 presso l'ospedale Galeazzi di Milano si è verificato un

grave incidente in cui hanno perso la vita dieci pazienti e un operatore sanitario -:

quale siano le cause che hanno determinato l'incidente e le eventuali responsabilità o inadempienze da parte del datore di lavoro o dei responsabili del servizio aziendale di prevenzione e protezione e se gli organi di vigilanza dell'Azienda USL preposti al controllo abbiano svolto sopralluoghi, con quali esiti, se fossero stati posti in grado di svolgere il proprio compito istituzionale e se la regione avesse accreditato l'ospedale Galeazzi e attraverso quali procedure. (5-03166)

VELTRI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

la casa di cura privata « istituto ortopedico Galeazzi », di proprietà del gruppo Ligresti, è stata nel 1988-89 coinvolta nel così detto scandalo delle cliniche d'oro che aveva evidenziato una serie di convenzioni anomale e fuori mercato rispetto a quelle di tutti i paesi dell'Europa occidentale, volute dalla giunta Tabacci;

per fare un esempio, mentre un trattamento di litotripsia renale convenzionato a Parigi costava 900.000 lire, a Milano la regione rimborsava alle cliniche private complessivamente 8 milioni circa per analogo trattamento;

nel processo celebrato nel 1989 presso la pretura di Milano emerse che una serie di attrezzature medicali convenzionate dalla giunta Tabacci per centinaia di miliardi erano addirittura inesistenti e tra esse quelle convenzionate con l'istituto Galeazzi, tanto che ai consiglieri regionali che fecero un sopralluogo nel mese di settembre del 1988 il direttore sanitario della clinica, dottor Mario Maffei, alla

richiesta di poter visitare le attrezzature, rispose che non esistevano e aggiunse: « Ma non saprei neanche dove metterle, stiamo allargando la clinica »;

a proposito della gestione della sanità e dei rapporti convenzionali tra la giunta regionale dell'epoca e le cliniche appartenenti a noti gruppi imprenditoriali, tra i quali quello di Ligresti, il segretario della Democrazia cristiana di Brescia dell'epoca si espresse in questo modo: « L'approvazione delle convenzioni, in una sorta di mercato non facilmente dissimulabile non consente di fugare agevolmente le insinuazioni di inaccettabili compromessi. Non possiamo consentire che la gestione della sanità in regione Lombardia debba essere condizionata dall'intreccio sempre più stretto di interessi affaristici tra industria farmaceutica e sanitaria, operatori privi di scrupoli e connivenze politiche trasversali sempre più evidenti;

con riferimento alla morte delle undici persone sottoposte a terapia iperbarica -:

1) se l'istituto Galeazzi abbia rispettato le norme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986 e dalla legge regionale attuativa, con particolare riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelli di distribuzione dei gas medicali, agli standard di personale e alle strutture;

2) se l'istituto Galeazzi sia dotato di servizio di rianimazione e, in caso negativo, se fosse compatibile la terapia iperbarica con l'assenza del servizio di rianimazione;

3) se e come il Governo intenda verificare l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 1986 e delle relative leggi regionali.

(5-03167)